



COMUNE DI MORGANO

Provincia di Treviso

- Immediatamente Eseguibile
- Non soggetto a controllo
- Trasmettere alla Prefettura di Venezia
- Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990
- Contratto/Convenzione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE *Sessione ordinaria – seduta pubblica, di unica convocazione* *del giorno 21/02/2019, ore 20.04*

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventuno** del mese di **Febbraio** alle ore **20.04** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi scritti e notificati nei termini previsti dalla legge.

	Cognome e nome		Presenti	Assenti
1	ROSTIROLLA DANIELE	Sindaco	X	
2	ROSSETTO ALBERTO	Vice Sindaco		
3	BASSO DOMENICO	Consigliere	X	
4	PASQUALETTO ELENA	Consigliere	X	
5	BUSI ANGELI DINO	Consigliere	X	
6	SCHIAVON FRANCO	Consigliere	X	
7	PAVANETTO GIULIANO	Consigliere	X	
8	LIBRALESSO EZIO	Consigliere	X	
9	LAZZARO ENRICO	Consigliere	X	
10	BOSCARDIN CARLO	Consigliere	X	
11	VETTOR ANDREA	Consigliere	X	
12	MIATELLO FRANCESCO	Consigliere	X	
13	FAVARO RENZO	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale sig. Dr. **LONGO SILVANO**.

Il sig. **ROSTIROLLA DANIELE**, nella sua qualità di **Sindaco**, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nominati scrutatori i Sigg: Pasqualetto Elena, Favaro Renzo, Libralesso Ezio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-A/9) ed a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento, e che il Comune doveva reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; per tale unità immobiliare, si disponeva quindi, l'esenzione IMU, mentre per la TASI è applicata la riduzione nella misura di due terzi;

VISTA la legge di stabilità 2016, del 28 dicembre 2015 n. 208;

PRESO ATTO che le misure adottate con la legge di Stabilità 2016 in materia di tributi locali, in particolare IMU e TASI, sono finalizzate alla riduzione del carico fiscale per cittadini e alla semplificazione degli adempimenti, e si tratta essenzialmente della eliminazione della tassazione sull'abitazione principale, della consistente riduzione della rendita catastale relativa agli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E (cosiddetti "imbullonati"), delle modifiche concernenti l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, nonché della sospensione per l'anno 2016 degli aumenti dei tributi locali e regionali;

VISTO l'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari, che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a) che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'IMU; si precisa che tali disposizioni si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

PRESTO ATTO che la lett. 0a) succitata stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale;

PRESO ATTO che la TASI non è dovuta, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale; la misura è diretta a favorire solo gli immobili che esprimono una ridotta capacità contributiva, escludendo dal beneficio le abitazioni cosiddette "di lusso", vale a dire le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad essere dovute sia l'IMU sia la TASI; il possessore dell'immobile continuerà a versare la TASI nella misura percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015 ossia nella percentuale di versamento pari al 90 per cento del tributo dovuto;

PRESO ATTO che se l'abitazione concessa in comodato è d'interesse storico (fatto per cui scatta già una riduzione del 50% della base imponibile) le due agevolazioni si cumulano, avendo finalità diverse: in questo caso, l'imposta sarà pagata sul 25% della base imponibile; ovviamente non potrà verificarsi il cumulo con la riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili, in quanto questi possono essere dati in comodato, ma non usati per fini abitativi;

PRESTO ATTO che la lett. a) del comma 10 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 ha eliminato al comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale; si precisa che, a decorrere dall'anno 2016, i comuni non possono più prevedere, attraverso l'esercizio della propria potestà regolamentare, tale forma di equiparazione, in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire l'"individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi"; il comune può, comunque, stabilire, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 consente allo stesso di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che in riferimento agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, ai sensi dell'art.1 comma 53 della L. 208/2015, l'imposta determinata, applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

PRESO ATTO che per i cosiddetti beni merce - vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - è stata prevista l'applicazione di un'aliquota TASI, ridotta allo 0,1 per cento riconoscendo, al contempo, ai Comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento; si ricorda che i beni in parola sono esenti dall'IMU; anche in questa fattispecie è consentito al Comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l'aliquota;

PRESO ATTO che la legge di stabilità ha rideterminato i criteri di accatastamento escludendo i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” dall’ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l’utilità dell’unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto; nella legge di stabilità 2016 è previsto il ristoro ai Comuni della perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, per raggiungere l’equilibrio di bilancio e garantire l’erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo pari ad euro 105.000,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/09/2014 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/07/2015 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/05/2016 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2017 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2018 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018”;

PRESO ATTO che il comma 26 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, perseguendo lo stesso obiettivo previsto dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (poi abrogato dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201); il comma 26 in esame precisa che la sospensione dell’efficacia persegue il fine di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2017, del 11 dicembre 2016 n. 232 e la Legge di Bilancio 2018, del 27 dicembre 2017 n. 205 avevano previsto la proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per gli anni 2017 e 2018;

VISTA la Legge di Stabilità 2019, del 30 dicembre 2018 n. 145, nella quale viene meno la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi locali;

RITENUTO comunque di non prevedere aumenti dei tributi e di confermare dunque per l’anno 2019 le aliquote in essere;

VALUTATO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili risulta necessario approvare per l’annualità 2019 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito indicate, confermando altresì le aliquote deliberate per l’anno 2018:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazioni principali cosiddette "di lusso" - categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2 per mille	-
Altri immobili	1 per mille	-

PRESO ATTO che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura del 21,36% delle spese inerenti i servizi indivisibili come stanziati nel bilancio di previsione 2019, e di seguito riportate, ammontanti a complessivi € 491.500,00:

<i>Servizio</i>	<i>Importo €</i>	<i>Missione</i>
Illuminazione pubblica	58.000,00	10
Manutenzione impianti illuminazione pubblica	18.000,00	10
Manutenzione strade e segnaletica	43.000,00	10
Servizi socio-assistenziali trasferimenti	150.000,00	12
Servizio Protezione Civile	6.000,00	11
Manutenzione verde pubblico	43.000,00	09
Polizia Locale	70.500,00	03
Istruzione elementare	50.000,00	04
Istruzione media	37.000,00	04
Impianti sportivi	16.000,00	06
<i>Totale</i>	<i>491.500,00</i>	

VISTO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/09/2014;

DATO ATTO che la scadenza per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2019 è stata prorogata al 31 marzo 2019, con decreto del Ministro dell'interno del 25.01.2019, (G.U. n. 28 del 02.02.2019);

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.vo n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;

PRESO ATTO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

PRESO ATTO che i regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it; per l'IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce - ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L.

35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013) e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI - in virtù del comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 - la pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs.vo n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa;

PRESO ATTO che ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, i regolamenti e le delibere in materia di IMU, TASI e TARI - ai sensi delle disposizioni appena richiamate - devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it); tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

PRESO ATTO che per quanto concerne, poi, il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, si precisa che, per l'IMU e la TASI, l'inserimento deve avvenire entro il 21 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 24.07.2018 “ Approvazione schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019–2021 da sottoporre al Consiglio Comunale”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2018 “Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28.01.2019 “ Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019–2021: aggiornamento, da sottoporre al Consiglio Comunale”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 28.01.2019 di approvazione dello schema di bilancio 2019-2021, che prevede, nel rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, una entrata della quota di competenza comunale della Tasi per il 2019 pari ad € 105.000,00;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dell'area competente;

VISTO il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario per l'anno 2019;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 30.04.2018 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Tecnico per il periodo dal 01.05.2018 al 30.06.2019;

- il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29/12/2010;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/1997;

CON VOTI:

Presenti n. 12
 Favorevoli n. 8
 Astenuti n. 4 (Miatello, Favaro, Vettor, Boscardin)
 Contrari n. /

DELIBERA

1. di prendere atto che le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. di approvare per l'annualità 2019 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito indicate, confermando altresì le aliquote deliberate per l'anno 2018:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Detrazioni</i>
Abitazioni principali cosiddette "di lusso" - categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2 per mille	-
Altri immobili	1 per mille	-

3. di dare atto che, ai sensi del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la TASI, nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è dovuta dal possessore nella misura pari al 90 per cento del tributo dovuto;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs.vo 360/1998 e successive modificazioni;

Con separata votazione unanime e palese

Presenti n. 12
 Favorevoli n. 8
 Astenuti n. 4 (Miatello, Favaro, Vettor, Boscardin)
 Contrari n. /

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto PAVAN LUIGINA

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Fto Pavan Luigina

IL PRESIDENTE
Fto **ROSTIROLLA DANIELE**



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. LONGO SILVANO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

n° Reg: _____

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____

Morgano, li _____

Fto **IL MESSO COMUNALE**
Gianni Stefanon



IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. Silvano Longo**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
LONGO SILVANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto **Dr. Silvano Longo**

Morgano, li _____


